UNITÀ SINDACALE
Falcri Silcea
Viale Liegi 48/B 00198 – ROMA
Tel. 068416336 - Fax 068416343
www.unisin.it

Roma, 9 dicembre 2015

Prot. n. 487/2015
trasmesso via e-mail

RISERVATO
ALLE STRUTTURE

LL.SS

CASDIC/LTC
Dettaglio ultime modifiche

Il CDA della Casdic del 4 novembre u.s. ha approvato il Regolamento interno ed alcune modifiche alle "Linee Guida limitatamente all'erogazione delle prestazioni di Long Term Care".

Il Regolamento Interno disciplina, da una parte, le modalità di riconoscimento dello stato di "non autosufficienza" richiesto dagli aventi diritto ai Servizi di Assistenza LTC ("Riconoscimento dei Servizi di Assistenza LTC") e, dall'altra parte, le modalità di erogazione dei servizi di assistenza in favore dei beneficiari LTC che, come noto, consistono nel rimborso dei costi per prestazioni sanitarie e/o socio-assistenziali sostenuti da tali beneficiari in relazione al proprio stato di "non autosufficienza" ("Erogazione dei Servizi di Assistenza LTC").

Modalità di Riconoscimento dei Servizi di Assistenza LTC

Con riferimento alle modalità di Riconoscimento dei Servizi di Assistenza LTC, il Regolamento prevede che Casdic, a seguito della ricezione da parte del richiedente i Servizi di Assistenza LTC della documentazione prevista dall citata normativa, verifichi preliminarmente l'iscrizione del richiedente alla Cassa, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 19 dello Statuto di Casdic, ed in caso di esito positivo, trasmetta tale documentazione alla Società di Gestione incaricata da Casdic di eseguire, sulla base delle direttive impartite da quest'ultima, tutte le incombenze relative alla gestione delle singole pratiche di erogazione dei Servizi di Assistenza LTC.

La Società di Gestione, all'atto della ricezione della documentazione da parte di Casdic, identificherà ciascun Richiedente attraverso un codice numerico identificativo progressivo per anno ("Codice Identificativo"), che la Società di Gestione avrà poi cura di utilizzare in tutte le comunicazioni successive. Dopo aver esaminato la documentazione ricevuta, la Società di Gestione provvederà a comunicare a Casdic l'accettazione ovvero il rigetto della richiesta. Successivamente alla ricezione di tale comunicazione, e nel caso in cui la stessa riporti l'accettazione della richiesta di erogazione dei Servizi di Assistenza LTC, Casdic invierà a Fondazione LTC una comunicazione in cui viene sancito l'accoglimento del riconoscimento dello stato di non autosufficienza relativo al Richiedente medesimo. Fondazione LTC, verificata la regolarità formale della richiesta di riconoscimento dello stato di non autosufficienza, comunicherà a Casdic l'accettazione della stessa.

Casdic, entro il termine massimo di 3 mesi, provvederà infine a comunicare al beneficiario l'esito della richiesta di erogazione dei Servizi di Assistenza LTC, inviandone copia alla Società di Gestione. L'osservanza della stessa procedura è prevista nel caso in cui il beneficiario LTC richieda il mantenimento dei Servizi di Assistenza LTC, a causa della prosecuzione dello stato di "non autosufficienza", decorso il periodo di 12 mesi dal riconoscimento.

Modalità di Erogazione dei Servizi di Assistenza LTC

Con riferimento invece alle modalità di Erogazione dei Servizi di Assistenza LTC, il Regolamento prevede, in ottemperanza a quanto stabilito nelle "*Linee guida per la gestione dell'attività e la definizione quantitativa e qualitativa delle prestazioni erogate dalla Cassa nel periodo in materia di Long Term Care*", che il beneficiario LTC presenti a Casdic la documentazione comprovante le spese sostenute per prestazioni sanitarie e/o socio-assistenziali relative al proprio stato di "non autosufficienza", nei seguenti termini:

a) per le spese sostenute nel periodo 1 gennaio/30 aprile di ciascun anno
→ entro il 31 agosto successivo;
b) per le spese sostenute nel periodo 1 maggio/31 agosto
→ entro il 31 dicembre successivo;
c) per le spese sostenute nel periodo 1 settembre/31 dicembre
→ entro il 30 aprile successivo.

Casdic provvederà, quindi, a trasmettere tempestivamente la documentazione ricevuta alla Società di Gestione per consentirne la verifica. Nel caso in cui la Società di Gestione autorizzi l'erogazione dei Servizi di Assistenza LTC richiesti, la stessa provvederà a comunicare tale decisione a Casdic, che a sua volta, provvederà ad inviare a Fondazione LTC una comunicazione in cui si richiede il rimborso delle prestazioni oggetto dei Servizi di Assistenza LTC. Fondazione LTC, a seguito della verifica circa la regolarità formale della richiesta, metterà a disposizione i fondi oggetto dei Servizi di Assistenza LTC autorizzati. Casdic provvederà quindi a bonificare al beneficiario LTC, tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla relativa ricezione, le somme autorizzate e liquidate da Fondazione LTC.

Interruzione dei Servizi di Assistenza LTC

Il Regolamento Interno disciplina, infine, le modalità operative di gestione dei casi di interruzione dei Servizi di Assistenza LTC. In particolare, il Regolamento Interno prevede che, al venir meno dello stato di non autosufficienza, ovvero al ricorrere della revoca dello stesso, ovvero al decesso del beneficiario, è fatto obbligo alla Casdic di darne immediata comunicazione sia alla Società di Gestione sia alla Fondazione LTC.

Linee Guida per l'erogazione dei servizi di Long Term Care

Per quanto riguarda invece la modifica delle "*Linee Guida per l'erogazione dei servizi di Long Term Care*", si tratta di una migliore scrittura volta a sanare qualsiasi dubbio interpretativo in ordine al fatto che il massimale di Euro 16.800, previsto per le prestazioni LTC, va calcolato a decorrere dalla data di riconoscimento dello stato di non autosufficienza e per i 12 mesi successivi, e non limitatamente all'anno solare in cui lo stato di non autosufficienza è stato riconosciuto.

Tale massimale è stato fissato per il periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2015 e quindi sono attualmente in corso degli studi attuariali al fine di determinare il massimale annuo per il prossimo triennio. In attesa di tali previsioni, il Consiglio ha deliberato in merito all'opportunità di mantenere lo stesso massimale, anche successivamente al 31.12.2015, fino a quando le Parti istitutive non assumeranno le relative determinazioni.

In allegato, la circolare Casdic contenente le "linee guida" per la gestione dell'attività e la definizione quantitativa e qualitativa delle prestazioni erogate dalla Cassa in materia di *Long Term Care*.

Cordiali saluti

LA SEGRETERIA NAZIONALE